

Dal **15 novembre**, scatterà l'**obbligo**, su determinate strade, di tenere al seguito **catene da neve** o, meglio dal punto di vista della tenuta di strada e della sicurezza stradale, montare le cosiddette **gomme da neve**.

Leggendo lo pneumatico sul fianco, si scoprono diverse notizie.



Se è omologato, la larghezza (esempio 225), l'altezza del fianco in percentuale rispetto alla larghezza (esempio 55), la tipologia (R per esempio significa radiale), la misura in pollici (esempio 17), l'indice di carico (per i veicoli commerciali esempio 97), l'indice di velocità (con una lettera tipo W), altre scritte tipo M+S, M&S, ecc.

Gli pneumatici debbono corrispondere a quelli previsti per il veicolo che ci interessa, cioè previsti in sede di omologazione del veicolo (può aiutarci in questo un buon gommista oppure il concessionario che ci ha venduto l'auto, oppure può essere sufficiente consultare a volte il libretto di manutenzione del veicolo).

Nella stagione invernale, sulle strade dove scatta l'obbligo, con segnaletica, di particolari accorgimenti per neve o ghiaccio, possiamo optare fra due scelte:

- tenere le catene (di omologazione e misure adeguate al veicolo che ci interessa)
- fare il "cambio gomme" con quelle che comunemente vengono chiamate gomme da neve, gomme invernali, gomme termiche, ecc.
- da ricordare che con una segnaletica "obbligo di catene da neve", si è in regola anche senza le catene purché siano installate le "gomme invernali".

Certamente dal punto di vista della sicurezza, considerato che le catene sono utilizzabili solo se c'è neve o ghiaccio, gli pneumatici invernali offrono maggiori garanzie.

Resta comunque il fatto che la legge non obbliga al montaggio di gomme invernali: potendo il cittadino optare per le catene a bordo.

Tornando all'**indice di velocità** e si rimanda alla tabellina per meglio capire.

codice di velocità	velocità (km/h)
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
ZR	oltre 240

Mentre nella stagione estiva si debbo montare pneumatici con indice di velocità uguale o superiore a quello previsto per il veicolo (lo stesso principio vale per l'indice di carico), **nella sola stagione invernale c'è una deroga**: solo se si montano pneumatici invernali, si può utilizzare un codice/velocità più basso purché sia almeno "Q" .

All'arrivo della stagione estiva: chi ha montato il codice velocità giusto, può utilizzare gomme invernali anche in estate, chi invece ha usufruito della possibilità con un codice velocità più basso, con la fine del periodo invernale deve obbligatoriamente fare il cambio gomme, pena pesanti sanzioni ed il ritiro della carta di circolazione.

In sostanza la possibilità di utilizzare codice velocità più basso vale solo per il periodo invernale.

ALTRE PRECISAZIONI NECESSARIE:



CODICE M+S oppure M&S o similari (si veda immagine)

Si tratta di pneumatici estate/inverno che debbono pertanto essere montati col giusto indice di velocità senza necessità di sostituzione ad ogni cambio stagione.

Si ricorda comunque che ai sensi della circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 1049 del 17/01/2014 è possibile montare sul proprio autoveicolo le gomme invernali M+S con

codice della velocità Q già dal 15 ottobre e provvedere allo smontaggio delle stesse entro il 15 maggio dell'anno successivo.

QUANTE GOMME DA NEVE:

La norma consente di montarne anche solamente due sulle ruote motrici, salvo poi rendere responsabile o corresponsabile l'automobilista che in tali condizioni sia coinvolto in un incidente stradale, pertanto, è sempre consigliabile montarli su tutti e quattro i cerchi.

Cosa ha detto il Ministero dell'interno (Circ. 12 agosto 2010, Prot. N. 300/A/11310/10/101/3/3/9)

Si è previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile. Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l'ente proprietario della strada, ovvero il sindaco nei centri abitati, potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucchiolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero, dell'art. 7, comma 13, C.d.S, nel centro abitato. Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all'art. 192, comma 3, C.d.S e, per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza di neve o di ghiaccio sulla strada, ovvero, quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.